

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Liquidazione dell'indennizzo di cui alla legge n. 210/92 a favore di assistiti diversi.
Ruolo 2026 – 4° Bimestre.

Dipartimento di Prevenzione

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dott. Stefano TERMITE, sulla base dell'istruttoria curata dalle Assistenti Amministrative, Dott.ssa Caterina De Santis e Sig.ra Alessandra Azzurra Quarta, in qualità di Responsabili del Procedimento;

VISTA la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;

VISTA la legge Regionale 30.11.2000, n. 21, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e sanità veterinaria, che all'art. 10, punto b, ha disposto di conferire le funzioni di cui alla predetta legge n. 210/92, già di competenza dello Stato, alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1335 del 05.10.2001 con la quale la Regione Puglia ha dettato le direttive alle AA.SS.LL. per la gestione delle funzioni conferite in materia di indennizzi ex legge 210/92, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 30/11/2000 n. 22, con relative modalità di esercizio delle stesse funzioni;

PRESO ATTO che nella seduta dell'1°Agosto 2002 la Conferenza Stato-Regioni ha emanato le Linee Guida Interregionali, successivamente modificate ed integrate dall'Accordo tra il Governo e le Regioni del 23 settembre 2004, trasmesse alle AA.SS.LL. dall'Assessorato Regionale alla Sanità con nota prot. n. 24/18402/8 dell'8/10/2002;

CONSIDERATO che le Aziende Sanitarie Locali, inseriscono nel proprio bilancio corrispondenti partite di credito verso la Regione Puglia, prevedendo il rimborso di detti importi in ragione delle assegnazioni ministeriali;

DATO ATTO che, con determinazione n. 0001494 del 20/04/2026 si è proceduto alla liquidazione a favore degli aventi diritto immessi in ruolo per l'anno 2026, delle somme spettanti per il periodo relativo al 2° bimestre 2026, a titolo di indennizzo previsto dalla Legge n. 210 del 25/02/92 e successive modificazioni ed integrazioni, per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

CONSIDERATO che ad oggi occorre procedere alla liquidazione, a favore di tutti gli aventi diritto - riportati negli elenchi allegati che formano parte integrante del presente atto - degli indennizzi dovuti per l'anno 2026, relativamente al periodo dal 1° Luglio al 31 Agosto (4° bimestre) per un importo totale pari a **€ 574.386,43**;

PRESO ATTO che il beneficiario V.M., per un mero errore materiale, ha percepito una duplicazione del pagamento del vitalizio, con conseguente erogazione di un importo superiore a quello effettivamente dovuto;

DATO ATTO che, a tal fine, verrà erogato al beneficiario un importo mensile pari a € **724,50** anziché € **1.772,10**, fino alla totale estinzione del debito residuo, prevista per il mese di febbraio 2027;

CONSIDERATO CHE l'importo spettante al beneficiario M.V. dovrà essere integralmente rilevato e registrato come costo dell'esercizio, ne consegue che occorre procedere alla liquidazione, in favore di tutti gli aventi diritto indicati negli elenchi — che costituiscono parte integrante del presente atto — relativi al periodo dal 1° Luglio al 31 Agosto (4° bimestre), per un importo complessivo pari a € **574.386,43**;

RITENUTO pertanto, come da accordo sottoscritto con il beneficiario, di procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte mediante compensazione parziale sui ratei mensili del vitalizio;

PRESO ATTO altresì che, non essendo pervenuta alcuna nota da parte della Regione Puglia con la quale la stessa trasmetteva, come nei precedenti anni, la nuova tabella di pagamento degli indennizzi in questione, aggiornata in base al Tasso di Inflazione Programmato 2026, detto aggiornamento è stato inviato direttamente dal Ministero della Salute tenendo presente che, per il 2026 il MEF ha stabilito che il tasso di inflazione fosse pari allo **1,50%**;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. **di procedere** al pagamento, in favore degli assistiti di cui all'elenco, custodito agli atti dell'ufficio competente, dell'indennizzo ex legge n. 210/92 e successive modificazioni e integrazioni a ciascuno in ragione delle proprie spettanze, per il periodo corrispondente al 4° bimestre 1° Luglio al 31 Agosto;
2. **di dare mandato** all'Area Gestione delle Risorse Finanziarie di liquidare e provvedere alla registrazione di crediti verso la Regione, per l'importo totale di € **574.386,43**
3. **di dare atto** che, in occasione della liquidazione bimestrale dell'indennizzo, dovrà essere rilevato per intero l'importo spettante al beneficiario M.V., il quale sarà registrato come costo del periodo;
4. **di autorizzare** altresì, nell'ambito dell'atto dirigenziale di liquidazione, la compensazione finanziaria tra il debito maturato nei confronti della medesima e il credito iscritto in contabilità, procedendo in tal modo al recupero graduale delle somme indebitamente corrisposte, fino al loro completo integrale riassorbimento;
5. **di utilizzare** come contro partita il conto C70613000020 (rimborso legge 210/92), centro di costo n. 301990101 (costi comuni) Dipartimento di Prevenzione, bilancio anno 2026.

L' Assistente Amministrativo

Sig.ra Alessandra Azzurra
QUARTA

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina DE SANTIS

**Il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione**

Dott. Stefano TERMITE

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001.